

**REGOLAMENTO**  
**DELLA MUTUA VOLONTARIA PRIVATA DI ASSISTENZA**  
**“MUTUA MEDITERRANEA DELLE ARTI E DEI MESTIERI – SOCIETA’**  
**DI MUTUO SOCCORSO”**

***Articolo 1 – Oggetto***

Il presente regolamento, predisposto ai sensi dello statuto, ha per oggetto il funzionamento della società di mutuo soccorso denominata “Mutua Mediterranea delle Arti e dei Mestieri - Società di Mutuo Soccorso” (“**Mutua**”), e disciplina, in particolare, i seguenti aspetti: requisiti e modalità di ammissione dei soci; termini e modalità di presentazione della richiesta di ammissione e di iscrizione dei familiari aventi diritto; termini e modalità di versamento della quota annuale e dei contributi assistenziali; prestazioni erogate dalla Mutua.

***Articolo 2 – Ammissione dei soci***

Possono richiedere l'ammissione alla Mutua tutti coloro che rispondono ai requisiti di cui all'art. 4 dello statuto della Mutua.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, da presentare al consiglio di amministrazione, l'aspirante socio si impegna a rispettare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti messi a sua disposizione dalla Mutua nonché delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Il consiglio di amministrazione, una volta accettata la domanda di ammissione, iscriverà il nuovo socio nel libro dei soci.

### ***Articolo 3 – Familiari Aventi Diritto***

Sono aventi diritto ai sensi del combinato disposto degli artt. 3.1, 5.2 e 6.1 a) dello statuto i seguenti componenti del nucleo familiare del socio persona fisica (ad eccezione dei soci sostenitori) e del Beneficiario Socio Mediato (come meglio definito nello statuto): il coniuge o la persona che vive sotto il suo stesso tetto *more uxorio* ed i figli conviventi (compresi anche i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati) (di seguito il “*Nucleo Familiare*” o anche i “*Familiari Aventi Diritto*”).

Le variazioni del Nucleo Familiare iscritto devono essere comunicate alla Mutua all’atto del loro verificarsi e, comunque, non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le variazioni medesime si sono verificate.

In caso di decesso del socio persona fisica (ad eccezione dei soci sostenitori) e del Beneficiario Socio Mediato o, più in generale, in qualsiasi altro caso di perdita della qualifica di socio o di Beneficiario Socio Mediato, i Familiari Aventi Diritto hanno diritto alla prosecuzione delle prestazioni per tutta la rimanente parte del periodo annuale in corso e durante il quale il decesso o, più in generale lo scioglimento del vincolo sociale, è avvenuto. I Familiari Aventi Diritto possono comunque, al termine del periodo del diritto di godimento delle prestazioni, presentare richiesta di ammissione alla Mutua in qualità di socio.

L’adesione si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, in difetto di disdetta a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata da inviarsi da parte del socio stesso almeno trenta giorni prima della chiusura dell’esercizio sociale, salvo quanto previsto dal successivo art. 6 del presente regolamento.

### ***Articolo 4 – Quota annuale e contributi assistenziali***

L’anno contributivo inizia il 1° aprile e termina il 31 marzo di ogni anno.

I nuovi soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi assistenziali

annuali, così come determinati annualmente dal consiglio di amministrazione e ratificati dalla prima assemblea successive dei soci.

In caso di mancato pagamento della contribuzione prevista, o parte della stessa, le prestazioni della Mutua restano sospese dal quarantacinquesimo giorno dopo quello della scadenza. Le prestazioni riprendono vigore dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento. Rimane salva la facoltà per il consiglio di amministrazione di escludere, ai sensi dell'art. 10.1 d) dello statuto, il socio che risulta moroso per un periodo superiore a 2 (due) mesi.

Con il versamento della quota associativa annuale e dei contributi assistenziali annuali il socio persona fisica (ad eccezione dei soci sostenitori), il Beneficiario Socio Mediato ed relativi Familiari Aventi Diritto hanno diritto di usufruire delle prestazioni (come previste dalle norme dei singoli programmi assistenziali e/o delle singole coperture assicurative che le regolano di cui al successivo art. 5 del presente regolamento), dei servizi e dei vantaggi, comunque denominati, offerti loro dalla Mutua corrispondenti, così come meglio precisato al successivo art. 4.

#### ***Articolo 5 – Prestazioni della Mutua***

Il socio persona fisica (ad eccezione del socio sostenitore) ed il Beneficiario Socio Mediato ha il diritto di usufruire a sua scelta delle prestazioni della Mutua, sulla base delle combinazioni prescelte e dei contributi versati.

Le prestazioni della Mutua, le relative combinazioni ed i relativi contributi saranno di anno in anno definite dal consiglio di amministrazione della Mutua e rese note ai soci in tempo utile attraverso opportune forme di comunicazione.

Il socio persona fisica (ad eccezione del socio sostenitore) ed il Beneficiario Socio Mediato ha il diritto di recedere solo da e/o disdire il rinnovo dei singoli programmi assistenziali prescelti e/o delle singole coperture assicurative attivate dalla Mutua in suo favore e/o in favore dei rispettivi Familiari Aventi Diritto, nei termini e modalità specificati nei singoli programmi assistenziali e/o

coperture assicurative. La disdetta dai singoli programmi assistenziali e/o dalle singole coperture assicurative non comporta automaticamente il recesso dalla Mutua.

La decorrenza delle prestazioni della Mutua sarà quella del primo giorno del mese successivo al primo pagamento del contributo associativo e dei contributi relativi ai programmi assistenziali e/o coperture assicurative prescelte. Tutti gli ulteriori aspetti inerenti le prestazioni erogate dalla Mutua, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, oggetto, massimali, rimborsi, quote di spesa, casi di non operatività e disciplina dei rimborsi relativi a malattie preesistenti all'assunzione della qualifica di socio, sono disciplinati dai singoli programmi assistenziali e/o dalle singole coperture assicurative.

La Mutua potrà gestire direttamente l'erogazione delle prestazioni, oppure in forma indiretta anche tramite la gestione associata con altri organismi, enti o soggetti pubblici/privati quali, a titolo esemplificativo: società di servizi specializzate nella fase di erogazione del sussidio e compagnie di assicurazione.

#### ***Articolo 6 – Pagamento dei contributi***

Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, secondo le seguenti modalità:

- mediante bonifico bancario;
- mediante versamento in c/c postale;
- mediante assegno bancario o circolare.

Il consiglio di amministrazione può individuare ulteriori modalità di pagamento particolarmente confacenti alla specificità di un particolare gruppo soci.

#### ***Articolo 7 – Trattamento dei dati personali***

I dati personali riferibili ai soci persone fisiche, ai Beneficiario Socio Mediato, ai relativi

Familiari Aventi Diritto nonché i dati personali riferibili ai referenti dei soci persone giuridiche che entrano in contatto con la Mutua per il perseguimento degli scopi sociali (cd. **Interessati**) saranno trattati dalla Mutua in qualità di autonomo titolare dei trattamenti ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (cd. *General Data Protection Regulation* - **GDPR**) e nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalla ulteriore normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali.

#### ***Articolo 8 – Obbligo di notifica aggiornamento dati – Comunicazioni da parte della Mutua***

Tutte le comunicazioni di carattere individuale, ivi incluse quelle inerenti il versamento della quota annuale e dei contributi assistenziali, saranno inviate all'indirizzo e-mail o all'indirizzo di residenza/domicilio indicati dal socio nella sua domanda di ammissione e si presumono da lui conosciute, salvo la prova di non averle potute ricevere senza sua colpa. Resta in ogni caso inteso che il socio, qualora non invii disdetta in senso conforme al precedente articolo 3, ha l'obbligo di provvedere al versamento della quota annuale e dei contributi assistenziali nei termini previsti dal presente regolamento a prescindere dal ricevimento o meno di eventuali comunicazioni di scadenza/rinnovo da parte della Mutua trattandosi di comunicazioni che non rappresentano né un onere né un obbligo per la Mutua.

E' onere del socio comunicare tempestivamente alla Mutua eventuali variazioni di indirizzo mediante aggiornamento della propria anagrafica.

#### ***Articolo 9 – Allegati al regolamento***

Le prestazioni della Mutua, così come precisato al precedente Art. 5 del presente regolamento, sono elencate e descritte in appositi programmi assistenziali e/o coperture assicurative che sono parte integrante del presente regolamento e come tali devono essere rispettate da tutti i soci.

Tali programmi assistenziali sono approvati dal consiglio di amministrazione, che può delegarne la formulazione e/o la modifica ad un apposito comitato tecnico.

#### ***Articolo 10 – Servizi amministrativi, contabili e liquidativi della Mutua***

La Mutua, per la gestione dei propri servizi amministrativi, contabile e liquidativi, può avvalersi di professionisti e/o società di servizi a ciò dedicate.

Le richieste di erogazione delle prestazioni dovranno essere effettuate secondo le procedure indicate nei singoli programmi assistenziali e/o nelle singole coperture assicurative.

#### ***Articolo 11 – Modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione***

Il Consiglio di Amministrazione nei casi di particolare necessità ed urgenza può deliberare modifiche al presente regolamento, con l'obbligo di comunicare tali modifiche alla prima assemblea utile dei soci per relativa approvazione.

#### ***Articolo 12 – Norma di rinvio***

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si intendono richiamate le norme dello statuto e del regolamento elettorale, ove adottato, le delibere dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione nonché i singoli programmi assistenziali e/o le singole coperture assicurative inerenti le prestazioni erogate dalla Mutua.